



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di servizi di governo, sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi della Regione Autonoma della Sardegna, di Enti e Agenzie regionali, del Sistema Sanitario e di tutti gli Enti del territorio regionale suddivisa in 4 lotti.

LOTTO 1 – CIG B9C7A857AE

LOTTO 2 – CIG B9C7A86881

LOTTO 3 – CIG B9C7A87954

LOTTO 4 – CIG B9C7A88A27

Chiarimenti

PI050294-25

Chiarimento 1 - PI001538-26

Con la presente si richiede un chiarimento riguardo alla certificazione SA8000 indicata come criterio di valutazione dell'offerta tecnica.

Si segnala che la sentenza del TAR Piemonte n. 924/2024 ha stabilito un principio di particolare rilievo:

- la certificazione PAS 24000:2022, rilasciata da organismi accreditati Accredia, deve essere considerata equivalente alla certificazione SA8000;
- sono da ritenersi illegittime le clausole di gara che impongono esclusivamente la SA8000, escludendo certificazioni equivalenti, in quanto ciò viola il principio di equivalenza previsto dalla normativa europea sugli appalti pubblici.

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, si chiede cortesemente di confermare che, ai fini della presente procedura, la certificazione PAS 24000:2022 venga riconosciuta come equivalente alla SA8000 e quindi ammissibile ai fini del requisito richiesto.

Risposta

Si conferma la possibilità di presentare certificazioni rilasciate da organismi di valutazione della conformità equivalenti a quelle richieste ai fini della valutazione dell'offerta tecnica ai sensi di quanto previsto dall'Allegato II.8 comma I del D.Lgs. 36/2023.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 2 - PI006223-26

Si chiede di chiarire se nel perimetro della proposta è ammessa l'offerta di licenze in modalità subscription di nuovi prodotti.

Risposta

Si rimanda al Disciplinare di gara paragrafi 14 e 16.1, l'offerta tecnica proposta dovrà descrivere quanto richiesto ai fini della valutazione.

Si rimanda inoltre al Capitolato speciale paragrafo 1 relativamente all'oggetto della gara ed ai servizi richiesti: "...la fornitura di servizi di sviluppo, evoluzione, gestione dei sistemi informativi in uso alle Amministrazioni aderenti, e attività di supporto alla gestione degli interventi, finalizzati a supportare le Amministrazioni aderenti nell'ambito dei progetti ICT e di transizione digitale".

Chiarimento 3.1 - PI009888-26

1 Con riferimento al capitolo "4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE" del Disciplinare di gara (pag. 24) si chiede di specificare se sia ammessa la partecipazione di una stessa RTI a più lotti variando per ogni Lotto le quote di partecipazione dei componenti del RTI.

Risposta

Con riferimento alla domanda si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.3, ricordando che le "limitazioni operano anche qualora l'operatore economico presenti offerta con forme di partecipazione diverse (es. sia come impresa singola per un Lotto, sia partecipante a RTI o consorziata in un altro Lotto).

Chiarimento 3.2 - PI009888-26

2 Con riferimento al paragrafo "6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" del Disciplinare di Gara (pag. 30), relativamente ai servizi analoghi, viene richiesto di presentare prova dell'esecuzione di servizi di "sviluppo, evoluzione, gestione e manutenzione di sistemi informativi". Si chiede di specificare se ogni singolo contratto debba necessariamente riguardare tutti gli ambiti "sviluppo, evoluzione, gestione, manutenzione" o se è sufficiente che copra anche uno solo di questi (es. gestione).

Risposta

2. Si rimanda al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara:

per il Lotto 1: a) Esecuzione negli ultimi dieci anni - antecedenti la pubblicazione del bando di gara - di almeno n. 5 servizi analoghi a: "sviluppo, evoluzione, gestione e manutenzione di sistemi informativi"; a favore di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

pubbliche amministrazioni di cui almeno uno di importo minimo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa) e per un importo complessivo nel decennio o nel minor periodo di attività di impresa non inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa)

per il Lotto 2: b) Esecuzione negli ultimi dieci anni - antecedenti la pubblicazione del bando di gara - di almeno n. 5 servizi analoghi a: "sviluppo, evoluzione, gestione e manutenzione di sistemi informativi"; a favore di pubbliche amministrazioni di cui almeno uno di importo minimo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa) e per un importo complessivo nel decennio o nel minor periodo di attività di impresa non inferiore a € 1.750.000,00 (IVA esclusa).

Si precisa che il singolo contratto presentato a comprova del requisito non deve necessariamente riguardare tutti i servizi indicati ma è sufficiente che copra anche uno solo di tali servizi.

Chiarimento 3.3 - PI009888-26

3 Con riferimento al capitolo "15. OFFERTA ECONOMICA" del Disciplinare di gara (pag. 69) si chiede di esplicitare se si debba esprimere la percentuale di ribasso come valore unico per tutte le figure professionali o se si debba esplicitare il ribasso per ciascuna figura professionale prevista dal capitolato calcolando di conseguenza la percentuale unica. In tal caso è possibile presentare un ulteriore allegato con l'offerta di dettaglio?

Risposta

3. Si rimanda al paragrafo 15 del Disciplinare di gara:

"...per ciascun Lotto, l'operatore economico deve indicare a sistema, a pena di esclusione, il ribasso unico percentuale, espresso in cifre con un massimo di due decimali, da applicare ai prezzi unitari (IVA esclusa) delle singole figure professionali, come riportati: - nella Tabella 6 – "Figure professionali e prezzi unitari – Lotti 1 e 2" - paragrafo 3; - nella Tabella 7 – "Figure professionali e prezzi unitari – Lotti 3 e 4" - paragrafo 3.

Chiarimento 3.4 - PI009888-26

4 Sul portale CAT, In fase di sottomissione della risposta alla gara, risulta che debba essere indicato un unico CCNL per lotto; si chiede di chiarire come deve essere gestita tale valorizzazione nel caso in cui le aziende di un RTI applicano CCNL diversi tra loro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

4. Si precisa che per la presente procedura non è richiesta l'indicazione del CCNL di riferimento, pertanto nell'apposito campo della Piattaforma in sede di presentazione dell'offerta andrà indicata la dicitura "Non applicabile".

Chiarimento 3.5 - PI009888-26

5 "Con riferimento al paragrafo ""3.3.1 Servizi di attività formative di natura sia metodologica sia tecnologica"" del Capitolato speciale si prescrive ""Le attività formative richieste potranno essere di natura divulgativa, workshop con sperimentazioni in aula, attività di benchmarking tecnologico, e dovranno essere erogate mettendo a disposizione quanto necessario (aule se in presenza, piattaforme web, etc.);"".

Poiché il Disciplinare prevede la presentazione di un listino economico relativo a sole figure professionali, si chiede di chiarire in quale forma saranno remunerate dalle Amministrazioni le prestazioni accessorie ai servizi professionali quali, ad esempio, affitto spazi, piattaforme tecnologiche, etc."

Risposta

5. Si specifica che trattandosi di servizi e attività oggetto dell'Accordo quadro, e non aggiuntivi, tutti gli elementi necessari all'erogazione degli stessi devono essere considerati nella formulazione dell'offerta.

Chiarimento 3.6 - PI009888-26

6 "Con riferimento al paragrafo ""5.1.1 Remunerazione"" del Capitolato speciale, viene specificato che ""I servizi di gestione, manutenzione e assistenza sono di norma erogati in modalità continuativa, con remunerazione a canone, secondo quanto definito nell'Ordinativo di Fornitura e nei suoi allegati."" e che la remunerazione a canone è collegata alla sua tipologia ed è individuata dall'Amministrazione sulla base degli elementi di Criticità (per il quale si rileva un riferimento non attinente al paragrafo 11), Complessità del Sistema e Fascia Oraria. Viene altresì esposta una matrice di composizione dei canoni sulla base dei suddetti elementi. Poiché il Disciplinare prevede la presentazione di un listino economico relativo a sole figure professionali, si chiede di chiarire quali siano i criteri oggettivi da applicare per ricondurre i predetti servizi agli elementi di Criticità e Complessità del Sistema e per differenziare dal punto di vista economico le casistiche indicate nella matrice. Si chiede inoltre di chiarire se per ""Canone"" si intenda la definizione di un pacchetto economico tramite le figure professionali del listino immutabile nel corso del contratto e con rendicontazione costante sulla base della periodicità stabilita dalle singole Amministrazioni."



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

6. In fase di offerta l'operatore economico dovrà limitarsi ad indicare il ribasso unico percentuale, espresso in cifre con un massimo di due decimali, da applicare ai prezzi unitari a base d'asta (IVA esclusa) delle singole figure professionali.

La definizione del canone avviene nella fase di attivazione dei servizi, tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo 5.1.1 del Capitolato speciale.

Chiarimento 3.7 - PI009888-26

7 "Con riferimento al paragrafo ""12 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI"" del Capitolato speciale, viene esposta una tabella indicante SLA e relative Penali. Relativamente alla SLA N° 7 ""Tempo di intervento e ripristino dell'operatività delle applicazioni in caso di errori e malfunzionamenti che necessitano di un intervento correttivo"" si specificano i seguenti livelli di servizio attesi relativamente al Tempo max di risoluzione dal momento della segnalazione e classificazione del problema:

- 4 ore lavorative per i problemi di alta priorità (per almeno il 99% delle segnalazioni)
- 8 ore lavorative per i problemi di alta priorità (per almeno il 95% delle segnalazioni)
- 48 ore per i problemi di media priorità (per almeno il 93% delle segnalazioni)
- 72 ore per i problemi di bassa priorità (per almeno il 90% delle segnalazioni)

Si rileva che le prime due voci appaiono in contraddizione tra loro e si chiede pertanto di chiarirne l'interpretazione.

Si richiede inoltre di specificare quali siano i criteri oggettivi con i quali ricondurre le problematiche ad una data priorità in quanto tale aspetto non è indicato nel Capitolato speciale."

Risposta

7. Si rimanda al paragrafo 12 del Capitolato speciale precisando che relativamente allo SLA n. 7 di cui alla tabella le due opzioni:

- 4 ore lavorative per i problemi di alta priorità (per almeno il 99% delle segnalazioni)
- 8 ore lavorative per i problemi di alta priorità (per almeno il 95% delle segnalazioni)

sono alternative e l'individuazione dello SLA da applicare dovrà avvenire in sede di attivazione dei servizi analogamente all'indicazione dei livelli di priorità.

Chiarimento 3.8 - PI009888-26

8 "Con riferimento al paragrafo ""7 ORARIO E LUOGO DI LAVORO"" del Capitolato speciale, viene esposta una tabella indicante la copertura oraria minima per i servizi oggetto. Relativamente al servizio di ""Gestione,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

assistenza e manutenzione applicativi – ESTESA H24" avente orario "24 x 365 gg" si specifica che "Il Fornitore dovrà rendere disponibile un numero di telefono e/o altri strumenti telematici tramite il quale contattare chi garantisce la reperibilità."

Poichè il Disciplinare prevede la presentazione di un listino economico relativo a sole figure professionali non differenziandole per orario, si chiede di chiarire in quale forma saranno remunerate dalle Amministrazioni le prestazioni accessorie di reperibilità coerentemente con la legislazione vigente in materia."

Risposta

8. Si specifica che trattandosi di servizi e attività oggetto dell'Accordo quadro, e non aggiuntivi, tutti gli elementi necessari all'erogazione degli stessi devono essere considerati nella formulazione dell'offerta.

Chiarimento 4.1 - PI011102-26

1 Con riferimento a tutti i lotti, il criterio di valutazione relativo alla Sicurezza dei Dati prevede l'assegnazione di 2 punti in caso di possesso della certificazione ISO/IEC 27001 e 3 punti in caso di possesso anche delle estensioni ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. Tali estensioni sono relative all'erogazione di servizi cloud che non sono previsti nei lotti 3 e 4; si chiede pertanto di confermare che per i lotti 3 e 4 il riferimento presente nel criterio di valutazione relativo alla Sicurezza dei dati alle estensioni ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 rappresenti un refuso e che sia sufficiente il possesso della certificazione ISO/IEC 27001 per l'attribuzione dei 3 punti.

Risposta

1 Si rimanda alle precisazioni pubblicate in data 28/01/2026.

Chiarimento 4.2 - PI011102-26

2. Con riferimenti al par. 10 RIPARTIZIONE DEL PLAFOND, TRANCHE E ATTIVAZIONE PROGRESSIVA DELLE QUOTE del Capitolato speciale si rappresenta quanto segue. Qualora il primo in graduatoria non raggiunga il valore massimo della I tranche (pari al 50% della quota aggiudicata) gli altri aggiudicatari non vedranno mai attivata la propria tranche; in tale circostanza l'Accordo quadro risulterebbe di fatto attivato solo per il primo in graduatoria, in contrasto con le previsioni del par. 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO del disciplinare di gara che prevede la suddivisione dell'accordo quadro su più aggiudicatari. Si chiede pertanto di confermare che con riferimento a ciascuna tranche di ciascun aggiudicatario debba essere previsto anche un limite temporale in modo da avere la certezza che a ciascun aggiudicatario venga effettivamente attivato l'accordo quadro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

In relazione al chiarimento formulato, la Stazione appaltante è in fase di valutazione.
Gli esiti saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Chiarimento 5 - PI011821-26

In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, di cui all'art. 13.1 del disciplinare, si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI costituendo a un singolo lotto, il pagamento dell'imposta sia dovuta esclusivamente dalla mandataria e non anche dalle mandanti.

Risposta

Si conferma che il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione in caso di forma di partecipazione associata come R.T.I. è dovuto solamente dalla mandataria del R.T.I.

Chiarimento 6 - PI011990-26

Con riferimento all'elemento di valutazione relativo al "possesso di certificazione sulla qualità del software ISO/IEC 25000" si chiede di confermare che, in ossequio al c.d. principio di equivalenza di cui all'art. 87, comma 3, D. Lgs. 36/2024 ed all'allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, per cui comunque la Stazione appaltante si fa carico di valorizzare l'effettivo possesso del requisito sostanziale per l'attribuzione del punteggio tecnico previsto (cfr. CdS, 9579/2023) vale a dire, nel caso di specie, il rispetto dei parametri di qualità dei prodotti sw, il medesimo punteggio verrà attribuito anche al concorrente che, in possesso della certificazione ISO 9001 e ISO 27001 rilasciata con riferimento ad attività di produzione sw, produca evidenze documentali atte a comprovare che il servizio/prodotto sw abbia caratteristiche qualitative comunque coerenti con il modello ISO/IEC 25000.

Risposta

Si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara ai paragrafi 14 e 16.1 e dalle disposizioni del Codice.

Chiarimento 7.1 - PI013104-26

Rif. Disciplinare di Gara - § 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (tutti i lotti)

Il criterio di valutazione tabellare 1.6 relativo alla Parità di genere premia il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 riconoscendo il punteggio soltanto se "[...] tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della certificazione".

Nel caso di un RTI costituendo, tra i cui membri sia presente un Consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice che intenda partecipare non in proprio ma tramite i propri consorziati, si chiede di confermare che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

il criterio di valutazione suddetto venga soddisfatto con le certificazioni possedute da tutte le aziende del RTI e dalle consorziate esecutrici che eseguiranno le prestazioni.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 7.2 - PI013104-26

Rif. Disciplinare di Gara - § 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (tutti i lotti)

Si chiede di confermare che, nel caso di un RTI costituendo tra i cui membri sia presente un Consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice che intenda partecipare non in proprio ma tramite i propri consorziati, per tutti i criteri di valutazione tabellari per i quali è previsto che "In caso di Raggruppamento RTI/Consorzio il punteggio sarà riconosciuto in caso di possesso da parte di almeno uno dei componenti il raggruppamento, dal Consorzio o una delle consorziate esecutrici è in possesso della certificazione", il punteggio sarà riconosciuto anche nel caso in cui una sola delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.

Risposta

Si conferma

Chiarimento 7.3 - PI013104-26

Rif. Disciplinare di Gara - criterio tabellare 2.8 - Qualità del software: Tabella 19 - Lotto 1, Tabella 20 - Lotto 2
Premesso che la ISO/IEC 25000 Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) è una serie di standard internazionali che racchiude una famiglia di certificazioni differenti, si chiede di confermare che il criterio tabellare «2.8 - Qualità del software» sia volto a premiare il possesso della certificazione «ISO/IEC 25010 - Qualità del prodotto software» che rientra nello standard di cui sopra.

Risposta

Con riferimento al criterio tabellare 2.8 – Qualità del software, si conferma che il possesso della certificazione ISO/IEC 25010 – System and software quality models è coerente con quanto richiesto dal disciplinare e consente l'attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa altresì che il criterio è volto a premiare il possesso di certificazioni rientranti nella famiglia di standard ISO/IEC 25000 (SQuaRE – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation), riconducibili ai profili di qualità del software.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 8 - PI014550-26

Rif.: Disciplinare di gara - art. 16.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" - Tabella 19 - Lotto 1

Con riferimento al criterio di valutazione 1.6 "Parità di genere", al fine di favorire la partecipazione ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese di PMI anche locali con meno di 15 dipendenti, si chiede conferma che le stesse non siano tenute al possesso della certificazione UNI PdR/125 e che pertanto il punteggio tabellare sarà assegnato se tutti i soggetti costituenti il RTI o il consorzio ordinario posseggano la certificazione in oggetto a meno delle PMI con meno di 15 dipendenti eventualmente partecipanti al RTI o al consorzio ordinario.

Risposta

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara in relazione al criterio, in quanto la certificazione della "Parità di genere" è a carattere facoltativo e può essere rilasciata anche ad imprese per le quali non sussiste uno specifico obbligo di ottenimento.

Chiarimento 9 - PI014779-26

Vi chiediamo un'informazione in merito al pagamento dell'imposta di bollo: nel disciplinare di gara è richiesta la comprova della ricevuta di pagamento, è sufficiente allegare al documento "Allegato 3 - Attestazione pagamento imposta di bollo" il modello F24?

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 10 - PI017885-26

Allegato 5 - Schema di accordo quadro - Art 23 punto 6 Schema di accordo Quadro - Quesito: Con riferimento all'indennizzo previsto nei casi di recesso di cui all'art 23 punto 6 dello schema di accordo quadro, si chiede gentilmente di chiarire che tipologia ed entità di indennizzo sia previsto per il Fornitore con riferimento sia alle prestazioni rese sia soprattutto al mancato guadagno. Si chiede, in particolare, di confermare che la disciplina di indennizzo indicata dall'art. 23 punto 6 dello schema di accordo quadro faccia riferimento all'art 123 del D.Lgs 36/2023 che prevede, in caso di recesso della SA, il pagamento, a favore del Fornitore, dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Si conferma che la disciplina dell'indennizzo è quella di cui al combinato disposto dell'art. 123 del DLgs 36/2023 e dell'art.11 dell'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo.

Chiarimento 11 - PI017888-26

Disciplinare di Gara - Par. 6.3. Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale - Quesito: In riferimento a quanto richiesto al Par. 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di Gara ("I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100 c. 11 del D.lgs. 36/2023 è il seguente: per il Lotto 1: a) Esecuzione negli ultimi dieci anni - antecedenti la pubblicazione del bando di gara - di almeno n. 5 servizi analoghi a: "sviluppo, evoluzione, gestione e manutenzione di sistemi informativi"; a favore di pubbliche amministrazioni di cui almeno uno di importo minimo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa) e per un importo complessivo nel decennio o nel minor periodo di attività di impresa non inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa)"), si chiede di confermare che per n.5 di servizi analoghi si intenda n. 5 di contratti e che il requisito si intenda soddisfatto con servizi di sviluppo e/o evoluzione e/o gestione e/o manutenzione di sistemi informativi.

Risposta

Si conferma e si rimanda al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara:

per il Lotto 1: a) Esecuzione negli ultimi dieci anni - antecedenti la pubblicazione del bando di gara - di almeno n. 5 servizi analoghi a: "sviluppo, evoluzione, gestione e manutenzione di sistemi informativi"; a favore di pubbliche amministrazioni di cui almeno uno di importo minimo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa) e per un importo complessivo nel decennio o nel minor periodo di attività di impresa non inferiore a € 5.000.000,00 (IVA esclusa)

per il Lotto 2: b) Esecuzione negli ultimi dieci anni - antecedenti la pubblicazione del bando di gara - di almeno n. 5 servizi analoghi a: "sviluppo, evoluzione, gestione e manutenzione di sistemi informativi"; a favore di pubbliche amministrazioni di cui almeno uno di importo minimo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa) e per un importo complessivo nel decennio o nel minor periodo di attività di impresa non inferiore a € 1.750.000,00 (IVA esclusa).

Chiarimento 12 - PI017892-26

Schema di accordo quadro - All. 5 Art. 13 - Corrispettivi - Quesito: Si chiede conferma che, ai sensi dell'art, 125 D.Lgs 36/2023, può essere concessa l'anticipazione del 20% sul valore contrattuale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Si rimanda al combinato disposto art. 125 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice "Esclusione dell'anticipazione del prezzo".

Chiarimento 13 - PI017897-26

Disciplinare di Gara - par. 22 Aggiudicazione dell'appalto e stipula dell'accordo quadro - garanzia definitiva - Quesito: Si chiede di confermare che l'importo della garanzia definitiva in favore dei singoli Enti e Agenzie regionali, del Sistema Sanitario e di tutti gli Enti del territorio regionale aderenti/contraenti richiesta ai fini della stipula dei contratti attuativi sia pari all'1% del valore del contratto stesso, e che non si prevista la maggiorazione di cui all'art. 117 comma 2 del D.Lgs 36/2023.

Risposta

La misura della garanzia definitiva per i Contratti attuativi è pari al 10% del valore dei contratti stessi e si applicano le modalità di calcolo della maggiorazione previsti al comma 2 dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

Chiarimento 14 - PI017909-26

Disciplinare di Gara - Offerta tecnica - Quesito: Per il criterio 3.2 Business Case Presa in carico e migrazione Piattaforma del Lotto 2 è scritto "Saranno valutate la coerenza, la completezza e l'innovatività della proposta sviluppata dal concorrente per la presa in carico di una piattaforma esistente e per la sua migrazione in ambito sanitario, tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato speciale" si chiede se il termine sanitario sia un refuso e debba essere sostituito con cloud, così come descritto nel sottoparagrafo corrispondente, il quale recita "Il concorrente dovrà illustrare una proposta per la presa in carico di una piattaforma esistente e la migrazione in ambito cloud".

Risposta

Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Chiarimento 15 - PI018964-26

Rif. Disciplinare di gara - Art. 22 Garanzia Definitiva

Con riguardo alla garanzia definitiva richiesta dal Disciplinare di Gara per ciascun contratto attuativo stipulato con una Amministrazione aderente, "da calcolarsi sul relativo importo, in favore della medesima Amministrazione aderente, nelle misure e secondo le modalità previste dal medesimo art. 117...", al fine di poter stimare l'impatto sui costi della commessa, si chiede cortesemente di indicare la misura della stessa:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- i) in conformità a quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 (secondo cui "Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, (...) l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2");
- ii) valutando di indicare una misura fissa (inferiore al 10% dell'importo contrattuale), senza le maggiorazioni connesse al ribasso, atteso che il ribasso è richiesto unicamente sulle tariffe.

Risposta

La misura della garanzia definitiva per i Contratti attuativi è pari al 10% del valore dei contratti stessi e si applicano le modalità di calcolo della maggiorazione previsti al comma 2 dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

Chiarimento 16 - PI022468-26

Si richiede un chiarimento in merito alla partecipazione ai lotti PMO. In particolare, si chiede se sia consentito partecipare ai Lotti 3 e 4 presentando offerte distinte tramite due diversi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).

Risposta

Con riferimento alla domanda si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.3, ricordando che le "limitazioni operano anche qualora l'operatore economico presenti offerta con forme di partecipazione diverse (es. sia come impresa singola per un Lotto, sia partecipante a RTI o consorziata in un altro Lotto)".

Chiarimento 17 - PI023188-26

Con riferimento all'art. 14 del disciplinare di gara, nel testo viene indicato "si intendono inclusi l'indice della relazione tecnica, grafici, tabelle e il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente...". Si chiede di specificare se trattasi di refuso ovvero sia richiesto effettivamente in Relazione Tecnica un cronoprogramma ed in tal caso dove individuare nella documentazione di gara le specificazioni attinenti la richiesta e quali i requisiti relativi.

Risposta

Con riferimento all'art. 14 del Disciplinare di gara, si chiarisce che il riferimento all'"indice della relazione tecnica, grafici, tabelle e cronoprogramma delle attività" è da intendersi a titolo meramente esemplificativo. Tale indicazione ha la sola finalità di chiarire che, ai fini del computo delle pagine della Relazione Tecnica, si intendono inclusi anche eventuali elementi di supporto (quali, a titolo di esempio, grafici, tabelle, schemi o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

rappresentazioni temporali delle attività) qualora l'offerente scelga di inserirli nella propria proposta. Non è pertanto previsto di inserire un cronoprogramma.

Chiarimento 18 - PI023190-26

Al punto 3.3.1 del Capitolato speciale viene indicato "richiesta la realizzazione della documentazione relativa alle interfacce e all'uso dei sistemi anche con video e di pacchetti di e-learning standard per piattaforma Moodle (SCORM) o altre piattaforme analoghe indicate dall'Amministrazione o proposte dal Fornitore...". Si chiede di specificare se i contenuti formativi verranno fruiti su piattaforme SCORM già in uso presso il cliente.

Risposta

Si conferma quanto indicato nel Capitolato Speciale al punto 3.3.1, nonché ai contenuti del paragrafo 2 (Contesto di riferimento) e del paragrafo 5 (modalità di erogazione, di attivazione e di remunerazione dei servizi dei lotti 1 e 2) per il perimetro dell'intervento.

Chiarimento 19 - PI023358-26

Il punto 5.2.2 del disciplinare di gara (Piano di Attività (PLAN) pag.35) descrive il processo di "attivazione dei servizi in modalità progettuale" e nella fase "b. Piano di Attività (PLAN)" dice che deve essere fornita entro 10 giorni dalla "Richiesta di Prestazioni/Progetto (RPP)" una lista di documenti, tra cui figura "l'elenco delle risorse proposte e, su richiesta dell'Amministrazione, i relativi curriculum vitae".

Si chiede di confermare che in risposta alla presente gara per AQ non siano da fornire CV, che viceversa andranno forniti solo in fase di Contratto Esecutivo specifico con l'Ente committente.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 20.1 - PI023500-26

In relazione a quanto indicato nel documento "Disciplinare di gara AQ SD1_F"- par. 14 "Offerta Tecnica" pag.64 e pag. 67: "Il documento non potrà superare le 40 pagine (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio; si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi l'indice della relazione tecnica, grafici, tabelle e il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente.", si chiede di confermare che, limitatamente ai testi contenuti in tabelle e immagini, sia possibile utilizzare un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

font di carattere inferiore a 10 e comunque non inferiore a 8, preservando in ogni caso la leggibilità dei testi contenuti.

Risposta

Si conferma che, limitatamente ai testi contenuti in tabelle e immagini, è ammesso l'utilizzo di caratteri di dimensione inferiore a 10, purché sia in ogni caso garantita la piena leggibilità dei contenuti.

Chiarimento 20.2 - PI023500-26

In relazione a quanto indicato nel documento "Disciplinare di gara AQ SD1_F"- par. 14 "Offerta Tecnica" pag.64 e pag. 67: "Il documento non potrà superare le 40 pagine (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio; si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi l'indice della relazione tecnica, grafici, tabelle e il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente.", si chiede di chiarire - non essendo presenti riferimenti nelle Tabelle 16, 17, 21 e 22 - cosa si intenda per "cronoprogramma delle attività" e in quale sezione dell'Offerta tecnica debba essere inserito.

Risposta

Con riferimento all'art. 14 del Disciplinare di gara, si chiarisce che il riferimento all'"indice della relazione tecnica, grafici, tabelle e cronoprogramma delle attività" è da intendersi a titolo meramente esemplificativo. Tale indicazione ha la sola finalità di chiarire che, ai fini del computo delle pagine della Relazione Tecnica, si intendono inclusi anche eventuali elementi di supporto (quali, a titolo di esempio, grafici, tabelle, schemi o rappresentazioni temporali delle attività) qualora l'offerente scelga di inserirli nella propria proposta. Non è pertanto previsto di inserire un cronoprogramma.

Chiarimento 20.3 - PI023500-26

All'interno del documento "Disciplinare di gara AQ SD1_F" - par. 16.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", pag. 82 e pag. 83, "Tabella 22 - Lotto 4 - Criteri discrezionali (D), tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica", il criterio 3.1 "Business Case Sistema informativo per la migrazione in ottica cloud" riporta quanto segue: "Saranno valutate la coerenza, la completezza e l'innovatività della proposta sviluppata dal concorrente relativamente alle attività di demand management legate alla progettazione di un sistema informativo per la migrazione in ottica cloud di una applicazione obsoleta nel settore della presa in carico del paziente nella Regione Autonoma della Sardegna, tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

speciale.". Si chiede di confermare che il concorrente debba sviluppare una proposta relativa alle attività di demand management finalizzate alla definizione e supporto all'attuazione della strategia di migrazione in ottica cloud di una applicazione obsoleta nel settore della presa in carico del paziente nella Regione Autonoma della Sardegna.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 21 - PI023759-26

Allegato 3 - Attestazione pagamento imposta di bollo

Si chiede cortesemente se in caso di RTI costituendo, l'assolvimento della marca da bollo da 16€ possa essere assolto dalla sola mandataria e non anche da tutte le mandanti.

In caso di risposta affermativa quindi anche ciascuna mandante dovrà produrre l'Allegato 3 indicando però che la marca da bollo è stata assolta dalla mandataria.

Risposta

Si conferma che il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione in caso di forma di partecipazione associata come R.T.I. è dovuto solamente dalla mandataria del R.T.I.

Chiarimento 22 - PI023837-26

All'art. 14 del disciplinare di gara viene indicato: "Il documento non potrà superare le 40 pagine (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro". Si chiede di specificare se i contenuti espressi in infografiche e tabelle possano essere rappresentati con font inferiori alla dimensione 10, pur salvaguardando la chiarezza e la leggibilità dei contenuti per assicurarne l'efficacia comunicativa.

Risposta

Si conferma che, limitatamente ai testi contenuti in tabelle e infografiche, è ammesso l'utilizzo di caratteri di dimensione inferiore a 10, purché sia in ogni caso garantita la piena leggibilità dei contenuti.

Chiarimento 23.1 - PI024114-26

Con riferimento al paragrafo n. 7 del Disciplinare di Gara e segnatamente al punto "Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale", si chiede di confermare se l'impresa X (controllante al 100% dell'impresa Y) possa essere ausiliaria su requisiti premiali sul lotto 2 e altresì possa partecipare come concorrente al lotto 1.

Risposta

Atteso che la richiesta risulta formulata in modo poco chiaro, e che la stessa esula comunque dal perimetro applicativo dei chiarimenti, si precisa che, in astratto, la regola sull'avvalimento premiale può essere intesa per singolo Lotto, fermo restando il rispetto delle previsioni del Codice (art. 104 comma 12) e delle regole sulle modalità di partecipazione alla presente procedura.

Chiarimento 23.2 - PI024114-26

Con riferimento al paragrafo 3.3 "Partecipazione a più lotti" del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che i Lotti 1 e 2 non siano mutuamente esclusivi.

Risposta

Con riferimento alla domanda si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.3, ricordando che le "limitazioni operano anche qualora l'operatore economico presenti offerta con forme di partecipazione diverse (es. sia come impresa singola per un Lotto, sia partecipante a RTI o consorziata in un altro Lotto)."

Chiarimento 24.1 - PI026245-26

Allegato 1 Domanda di partecipazione: in caso di RTI non costituito ogni membro rende e sottoscrive la propria domanda di partecipazione oppure è necessario che venga compilata un'unica domanda di partecipazione resa dalla Mandataria e sottoscritta da tutti i membri dell'RTI?

Risposta

La domanda di partecipazione deve essere compilata e firmata dalla Mandataria. Ogni mandante deve altresì compilare l'allegato 1 rendendo dichiarazioni di propria competenza.

Chiarimento 24.2 - PI026245-26

Allegato 10 - Dichiarazione antimafia: in caso di RTI non costituito ogni membro rende e sottoscrive la propria dichiarazione antimafia oppure è necessario che venga compilata un'unica dichiarazione antimafia resa dalla Mandataria e sottoscritta da tutti i membri dell'RTI?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Ogni componente del RTI rende e sottoscrive la propria dichiarazione antimafia.

Chiarimento n. 25 - PI026422-26

facendo seguito al riscontro al chiarimento Vs. risposta PI024846-26, si rappresenta quanto segue:

Visto che lo scrivente Operatore Economico:

- è edotto circa l'incompatibilità della partecipazione simultanea ai Lotti 1 e 3, nonché Lotti 2 e 4;
- è edotto circa le limitazioni imposte sul numero dei lotti cui poter partecipare (n. 2);

Si chiede di chiarire se fosse possibile concorrere per i Lotti n. 3 e 4 all'interno di due differenti RTI, dove, per differenti RTI, si intendono due compagini diverse sia quanto a società componenti, sia in termini di ruoli (in uno mandante e uno mandataria) che in termini di quote di partecipazione.

Risposta

Si conferma quanto già indicato nella risposta al chiarimento PI022468-26, si precisa altresì che esulano dall'ambito dei chiarimenti indicazioni in merito alle scelte dei concorrenti relative alle modalità di partecipazione alla procedura.

Chiarimento 26.1 - PI026424-26

Rif. Capitolato speciale – - § 5.1.2 “Attivazione dei servizi” (Lotti 1 e 2, modalità Continuativa)

In relazione alla modalità di erogazione, di attivazione e di remunerazione dei servizi dei lotti 1 e 2 in modalità continuativa è indicato che “Nel corso della valutazione, l'Amministrazione può richiedere chiarimenti, integrazioni o adeguamenti al PLAN, senza che ciò comporti l'avvio dell'esecuzione dei servizi. Il Fornitore è tenuto a fornire riscontro entro 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo diverso termine indicato dalla stessa, provvedendo contestualmente alla trasmissione della RPF controfirmata. In tal caso i termini relativi alla valutazione si intendono sospesi.”

Tenuto conto del fatto che per la suddetta modalità di attivazione dei servizi non è indicata in altre parti del Capitolato la necessità di controfirma della RPF (Richiesta preliminare di fornitura), si chiede di confermare se, per l'attivazione dei servizi in modalità continuativa per i Lotti 1 e 2 la trasmissione della RPF (Richiesta preliminare di fornitura) controfirmata da parte del Fornitore deve essere prevista solo contestualmente al riscontro ai chiarimenti, oppure, in analogia con quanto previsto per l'attivazione dei servizi in modalità progettuale dei Lotti 1 e 2 e per i servizi previsti per i Lotti 3 e 4, deve essere prevista contestualmente alla trasmissione del Piano di Attività (PLAN).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Si conferma che, per l'attivazione dei servizi dei Lotti 1 e 2 in modalità continuativa, la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) controfirmata da parte del Fornitore deve essere trasmessa contestualmente alla trasmissione del Piano di Attività (PLAN).

Il riferimento, contenuto nel paragrafo 5.1.2 del Capitolato, alla trasmissione della RPF controfirmata in sede di riscontro a eventuali richieste di chiarimenti, integrazioni o adeguamenti del PLAN, riguarda una specifica ipotesi procedurale e non esclude l'obbligo di trasmissione della RPF controfirmata unitamente al PLAN anche in ipotesi di assenza di richieste di chiarimenti.

Chiarimento 26.2 - PI026424-26

Rif. Capitolato speciale – - § 5.2.2 “Attivazione dei servizi” (Lotti 1 e 2, modalità Progettuale)

In relazione alla modalità di erogazione, di attivazione e di remunerazione dei servizi dei Lotti 1 e 2 in modalità progettuale è indicato che “Il Fornitore predispone e trasmette il Piano di Attività (PLAN) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della RPP da parte dell'Amministrazione, salvo diverso termine indicato dalla stessa, provvedendo contestualmente alla trasmissione della RPF controfirmata.”

Trattandosi di modalità progettuale, si chiede di confermare che il documento da controfirmare sia il RPP (Richiesta di Prestazioni/Progetto) e non il RPF (Richiesta preliminare di fornitura).

Risposta

Si conferma che, per l'attivazione dei servizi dei Lotti 1 e 2 in modalità progettuale, il documento da controfirmare contestualmente alla trasmissione del Piano di Attività (PLAN) è la Richiesta di Prestazioni/Progetto (RPP).

Chiarimento 26.3 - PI026424-26

3) Rif. Disciplinare di Gara – §22 – Aggiudicazione dell'Appalto e stipula dell'Accordo Quadro.

A pag. 90 del Disciplinare di Gara è riportato che “Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun Lotto, è determinato in funzione del numero di offerte validamente ammesse in graduatoria, sulla base del punteggio totale conseguito e secondo le seguenti tabelle:” nella seguente Tabella 24 si indica come numero massimo di aggiudicatari rispettivamente SD1-L1 – 3, SD1-L2 - 2, SD1-L3 – 3, SD1-L4 – 2.

Si chiede di confermare che l'aggiudicazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: per SD1-L1 e SD1-L3, se il numero di offerte ammesse è uguale o superiore a 3, gli aggiudicatari saranno 3; se il numero di offerte ammesse è 2, gli aggiudicatari saranno 2; altrimenti sarà uno solo. Per SD1-L2 e SD1-L4, se il numero di offerte ammesse è uguale o superiore a 2, gli aggiudicatari saranno 2; altrimenti sarà 1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Ai sensi del Capitolo 22 del Disciplinare di gara, il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro per ciascun Lotto è determinato in funzione del numero di offerte validamente ammesse in graduatoria e sulla base del punteggio totale conseguito, nel rispetto dei limiti massimi di aggiudicatari previsti dalla documentazione di gara per ciascun Lotto.

Chiarimento 26.4 - PI026424-26

4) Rif. Capitolato Speciale – §7 – Orario e luogo di lavoro.

Si chiede di confermare che per i servizi inclusi nel Capitolato Speciale – Paragrafo 3.1 – “Servizi di Sviluppo” l'orario di lavoro sia il medesimo indicato per il servizio di Supporto Specialistico (09 – 18 da Lunedì a Venerdì) e la sede di erogazione del servizio coincida con quella descritta nel Capitolato Speciale a pag. 47 e 48 per gli altri servizi: “La sede di erogazione del servizio potrà essere, a discrezione dell'Amministrazione, presso la sede dell'Amministrazione o presso la sede del Fornitore. Anche nel caso in cui la sede definita sia presso il Fornitore, le Imprese aggiudicatarie dovranno garantire la presenza presso l'Amministrazione, qualora richiesta per l'erogazione dei servizi e/o per riunioni e/o per specifiche esigenze connesse alla fornitura, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto offerto.”

Risposta

Per i servizi inclusi nel Capitolato Speciale, ivi compresi quelli di cui al paragrafo 3.1 (“Servizi di Sviluppo”), trovano applicazione le disposizioni di cui al Capitolo 7 del medesimo Capitolato in materia di orario e luogo di lavoro.

Le specifiche modalità di erogazione dei singoli servizi restano disciplinate dalla documentazione di gara e saranno definite, ove necessario, nella documentazione contrattuale e nei documenti di pianificazione previsti per l'attivazione dei servizi.

Chiarimento 26.5 - PI026424-26

5) Rif. Capitolato Speciale – §12 – Livelli di Servizio e Penali. Per lo SLA n.ro 7 “Tempo di intervento e ripristino dell'operatività delle applicazioni in caso di errori e malfunzionamenti che necessitano di un intervento correttivo” (pag. 55), si chiede di descrivere che cosa si intende per problema di alta, media e bassa priorità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Si specifica che trattandosi di servizi e attività oggetto dell'Accordo quadro, l'applicazione di quanto previsto dal Cap. 12 del Capitolato Speciale in termini di livelli di servizio sarà stabilito in sede di definizione dello specifico contratto attuativo.

Chiarimento 26.6 - PI026424-26

6) Rif. Capitolato Speciale – §12 – Livelli di Servizio e Penali.

Per lo SLA n.ro 7 - "Tempo di intervento e ripristino dell'operatività delle applicazioni in caso di errori e malfunzionamenti che necessitano di un intervento correttivo" (pag. 55), si chiede di confermare che le 48 ore e le 72 ore indicate nello SLA siano da considerarsi lavorative.

Risposta

Le 48 e 72 ore indicate nello SLA sono da intendersi come solari.

Chiarimento 26.7 - PI026424-26

7) Rif. Disciplinare di Gara – Art. 7 Avvalimento

Con riguardo alla previsione secondo cui "Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale", si chiede di confermare che:

- i) tale limitazione si applica solo se impresa ausiliaria e impresa ausiliata partecipino al medesimo lotto della gara e che, pertanto,
- ii) a titolo esemplificativo, non sussiste alcun limite alla partecipazione dell'azienda X al Lotto 1 se al contempo la medesima azienda X presta i requisiti premiali/tabellari, come ausiliaria, ad un'azienda del proprio gruppo societario che partecipa al Lotto 2.

Ciò è in linea con la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui in una gara avente a oggetto l'aggiudicazione di più lotti, ciascuno di essi assume veste autonoma per quanto attiene alla partecipazione dei concorrenti, e costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Atteso che la richiesta esula dal perimetro applicativo dei chiarimenti, si precisa che in astratto la regola sull'avvalimento premiale può essere intesa per singolo Lotto, fermo restando il rispetto delle previsioni del Codice (art. 104 comma 12) e alle ulteriori regole sulle modalità di partecipazione alla presente procedura.

Chiarimento 27.1 - PI027119-26

Lotti 3 e 4

Con riferimento al Capitolato Speciale, paragrafo 12 "Livelli di servizio e penali", ed in particolare allo SLA n.1 "Ritardo nella consegna dei Piani di Progetto", si rileva che il livello minimo atteso è definito come "Rispetto dei tempi di consegna previsti nel Capitolato".

Si chiede pertanto conferma che il livello minimo atteso coincida con il termine di 10 (dieci) giorni, così come indicato al paragrafo 6.2, punto B – "Piano di Attività (PLAN)".

Risposta

Con riferimento allo SLA n.1 di cui al paragrafo 12 del Capitolato Speciale, il livello minimo atteso è rappresentato dal rispetto dei tempi di consegna previsti dal Capitolato Speciale, nonché di quelli eventualmente definiti in sede di attivazione dei servizi e nel corso della successiva esecuzione.

Il termine di 10 (dieci) giorni indicato al paragrafo 6.2, punto B, costituisce il riferimento per la prima trasmissione del Piano di Attività (PLAN), restando ferme le ulteriori tempistiche applicabili alle successive consegne, revisioni o aggiornamenti dei Piani di Progetto.

Chiarimento 27.2 - PI027119-26

Lotti 3 e 4

Con riferimento al Capitolato Speciale, paragrafo 12 "Livelli di servizio e penali", ed in particolare allo SLA n.2 "Ritardo nella consegna del documento di Stato Avanzamento Lavori (SAL)", si rileva che il livello minimo atteso è definito come "Rispetto dei tempi di consegna previsti nel Capitolato".

Si chiede gentilmente di specificare quale sia il livello minimo atteso.

Risposta

Con riferimento allo SLA n.2 di cui al paragrafo 12 del Capitolato Speciale, il livello minimo atteso è rappresentato dal rispetto dei tempi di consegna previsti dal Capitolato Speciale, nonché di quelli eventualmente definiti in sede di attivazione dei servizi e nel corso della successiva esecuzione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Le tempistiche applicabili alla trasmissione dei documenti di Stato Avanzamento Lavori (SAL) sono pertanto quelle previste o indicate dall'Amministrazione in relazione alle specifiche fasi di esecuzione dei servizi.

Chiarimento 28 - PI027342-26

Lotto 3 e 4: nel disciplinare di gara al cap. 14 "Offerta tecnica" nel paragrafo in cui viene spiegato cosa deve contenere la relazione tecnica è riportato che questa deve includere "il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente". Tra la documentazione non abbiamo trovato né nel capitolato né in altri documenti di gara il riferimento a questo cronoprogramma per i lotti 3 e 4.

Chiediamo se ci sono informazioni e/o linee guida su cosa deve essere prodotto come cronoprogramma delle attività e quali contenuti debba avere rispetto ai lotti sopraindicati.

Risposta

Con riferimento all'art. 14 del Disciplinare di gara, si chiarisce che il riferimento all'"indice della relazione tecnica, grafici, tabelle e cronoprogramma delle attività" è da intendersi a titolo meramente esemplificativo.

Tale indicazione ha la sola finalità di chiarire che, ai fini del computo delle pagine della Relazione Tecnica, si intendono inclusi anche eventuali elementi di supporto (quali, a titolo di esempio, grafici, tabelle, schemi o rappresentazioni temporali delle attività) qualora l'offerente scelga di inserirli nella propria proposta.

Non è pertanto previsto di inserire un cronoprogramma.

Chiarimento 29.1 - PI027983-26

Rif. Schema di Accordo Quadro – ARTICOLO 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.

Si chiede di confermare che l'obbligo di manleva ivi previsto non si estenderà alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale imputabili a sistemi di intelligenza artificiale, software o licenze forniti direttamente da terze parti all'Amministrazione e/o messe a disposizione del Fornitore da quest'ultima, restando inteso che il Fornitore collaborerà, nei limiti delle proprie competenze, per fornire chiarimenti o documentazione tecnica, senza assumere responsabilità diretta o obblighi di indennizzo al riguardo.

Risposta

Si rimanda all'articolo 27 comma 1, per il quale: "Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui."



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 29.2 - PI027983-26

2. Rif. Schema di Accordo Quadro - ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Si chiede di confermare che in caso di aggiudicazione ad un RTI, ciascuna azienda raggruppata sarà nominata Responsabile/sub-Responsabile del trattamento con riguardo ai dati trattati da ciascuna.

Risposta

Si conferma che, in caso di aggiudicazione ad un RTI, ciascuna impresa raggruppata che abbia accesso o effettui trattamenti di dati personali sarà nominata Responsabile/sub-responsabile del trattamento relativamente ai dati trattati da ciascuna.

Chiarimento 29.3 - PI027983-26

3. Rif. Schema di Accordo Quadro - ARTICOLO 34 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (“CCT”)

Considerata l'abrogazione dell'obbligo di nominare il CCT per gli appalti di servizi di importo superiore ad 1 milione di euro, a seguito della modifica introdotta dal c.d. decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, si chiede di confermare che l'Articolo 34 dello Schema di Accordo Quadro è da intendersi come “non apposto”, ovvero che la nomina del CCT è facoltativo se concordato tra le Parti.

Risposta

Sull'argomento, si rappresenta che è stata adottata apposita rettifica della documentazione di gara con Determinazione Rep. n. 85 del 03/02/2026. Si rinvia pertanto allo schema di accordo quadro rettificato.

Chiarimento 29.4 - PI027983-26

4. Rif. Capitolato Speciale – Art. 2.3 CONTESTO TECNOLOGICO

Considerato che le soluzioni software progettate e sviluppate dal Fornitore potranno contenere anche funzionalità con intelligenza artificiale, si chiede di confermare che:

- a. l'attivazione e la descrizione dei casi d'uso AI avverranno esclusivamente nella singola Richiesta di Prestazioni/Progetto e nell'Ordinativo di Fornitura e, pertanto, che in assenza di specifica attivazione, non sono richiesti presidi e deliverable AI-specifici;
- b. la validazione alle banche dati, nonché dei training dataset richiesti per l'addestramento degli agenti intelligenti indicati nella documentazione di gara, sarà in capo all'Amministrazione aderente e che sarà sua responsabilità di volta in volta validare e certificare preventivamente i modelli utilizzati e implementati per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

l'erogazione dei servizi, ai fini della loro correttezza, adeguatezza e affidabilità della base dati; e, conseguentemente

c. il Fornitore sia manlevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dalla messa in esercizio dei suddetti modelli;

d. il Fornitore non assume responsabilità per i dataset utilizzati dai sistemi AI forniti da terzi all'Amministrazione, inclusi eventuali bias, violazioni IP o privacy.

Risposta

Si conferma che la definizione dei casi di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato speciale dovrà essere stabilita in sede di attivazione del servizio. Laddove l'ordinativo di fornitura preveda l'utilizzo di banche dati, training dataset richiesti per l'addestramento degli agenti intelligenti e modelli, la definizione delle condizioni è rimessa al contratto attuativo.

Chiarimento 30 - PI028069-26

In riferimento al paragrafo 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara si chiede di chiarire se, per la partecipazione a 2 lotti, sia possibile produrre, per la dimostrazione del requisito, i medesimi contratti per entrambi i lotti oppure gli stessi debbano essere diversi. Si chiede altresì di chiarire se il valore del fatturato relativo al requisito tecnico e professionale debba derivare dalla sommatoria del requisito minimo richiesto dai singoli lotti.

Risposta

Si richiama quanto previsto dal paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, secondo cui *“in caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico dovrà soddisfare i requisiti di partecipazione previsti per ogni lotto per il quale partecipa”*.

Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere comprovato distintamente per ciascun lotto e il valore complessivo richiesto va inteso come pari alla somma dei requisiti minimi previsti per i lotti cui si partecipa.

I servizi e i contratti indicati ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere specificamente riferiti a ciascun lotto e non sono utilizzabili per più lotti.

Chiarimento 31.1 - PI028092-26

Poiché l'art.119 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati, non prevede l'obbligo per il concorrente di indicare la quota di subappalto in fase di presentazione dell'offerta, siamo a chiedervi conferma che, in caso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

di ricorso al subappalto, il concorrente non sia tenuto ad indicare la quota di subappalto nell'art.13 del Contratto attuativo e che pertanto, la richiesta di indicare la quota di subappalto di cui al citato art.13 dello Schema di Contratto attuativo sia un refuso.

Risposta

Si conferma quanto previsto al paragrafo 8 del Disciplinare di gara: "Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato"

Chiarimento 31.2 - PI028092-26

Si rileva che l'art.19.3 dello schema di Accordo Quadro prevede un termine particolarmente ridotto – pari a 3 giorni – entro cui il Fornitore può presentare le proprie controdeduzioni a seguito della contestazione notificata. In applicazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e piena effettività del contraddittorio previsti dal D.Lgs. 36/2023, si chiede che il termine di 3 giorni previsto dalla citata previsione sia esteso ad un periodo congruo, non inferiore a 7 giorni. Un termine più ampio è necessario per consentire una compiuta istruttoria e assicurare un contraddittorio effettivo tra le parti, tutelando il diritto di difesa del Fornitore.

Risposta

Si conferma il termine previsto all'art. 19.3 dello schema di Accordo Quadro. Si precisa altresì che la CRC e le Amministrazioni contraenti, tenuto conto della portata e della natura della contestazione, potranno concedere, previa richiesta dell'Operatore economico, un termine più ampio.

Chiarimento 31.3 - PI028092-26

L'art.126 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e relativi allegati prevede che le penali per ritardo siano commisurate ai giorni di ritardo e calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1.5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e che non possano complessivamente superare il 10% dell'importo medesimo. L'art.12 del Capitolato Speciale stabilisce penali per le ipotesi di ritardo in misura compresa tra il 2 per mille e il 5 per mille, risultando in contrasto con i criteri definiti dall'art.126 del D.Lgs.36/2023. Si chiede, pertanto conferma che l'importo di ciascuna penale applicata per ritardato adempimento, non potrà in ogni caso superare la misura giornaliera indicata dall'art.126, D.Lgs.36/2023 - compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille - fermo restando il limite massimo complessivo del 10% dell'importo contrattuale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Le misure indicate nell'art. 126 sono relative a ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali disciplinate dall'art. 12 del Capitolato Speciale, invece, non attengono al ritardo nell'esecuzione, bensì al mancato rispetto dei livelli di servizio (SLA), e costituiscono una distinta e autonoma fattispecie di inadempimento contrattuale.

Chiarimento 31.4 - PI028092-26

In riferimento all' "Allegato 6 – Schema di Contratto Attuativo, art. 20 'Trattamento dei dati personali'"

- Paragrafo Art. 20.12

Il testo del modello del Vs spettabile Ente prevede:

"(..)A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso(..)"

Chiediamo cortesemente che venga riformulato come segue:

A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione con un preavviso di 1 giorno lavorativo.

Risposta

Si conferma quanto previsto all'Art. 20.12 dell'Allegato 6 – Schema di Contratto Attuativo.

L'amministrazione aderente potrà concedere diverse condizioni stabilite in sede di definizione dello specifico contratto attuativo."

Chiarimento 31.5 - PI028092-26

- Paragrafo Art. 20.17

Il testo del modello del Vs spettabile Ente prevede:

"(..) Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. L'Amministrazione potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie(..)"

Chiediamo cortesemente che venga riformulato come segue:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare l'eventuale adozione, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del Regolamento (UE) 2016/679, qualora e quando tali strumenti saranno emanati. A seguito di tale comunicazione, l'Amministrazione avrà facoltà di verificare in ogni momento l'effettiva adozione e il mantenimento delle suddette garanzie.

Risposta

Si conferma quanto previsto all'Art. 20.17 dell'Allegato 6 – Schema di Contratto Attuativo.

Chiarimento 32 - PI028456-26

Disciplinare di gara – Paragrafo 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – pag. 71

Si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare previsto dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica relativi al possesso della certificazione sul Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni UNI EN ISO/IEC 27001:2013 e le relative estensioni estensioni ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, così come disciplinati dal Disciplinare di gara e dalla griglia dei criteri di valutazione per i Lotti della procedura "AQ – Servizi Digitali 1", possa essere considerata valida una certificazione ISO 27001 intestata alla società capogruppo di un operatore economico partecipante, senza ricorso all'avvalimento premiale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- i) la certificazione sia rilasciata a livello corporate, ma il relativo campo di applicazione ("scope") includa formalmente anche le sedi operative e le infrastrutture utilizzate dall'operatore economico che partecipa alla gara;
- ii) la sede dalla quale l'operatore economico erogherà i servizi risulti esplicitamente elencata tra le location certificate dal certificato ISO 27001 della capogruppo;
- iii) i sistemi informativi, gli strumenti digitali e l'ISMS coperti dalla certificazione corporate siano gli stessi effettivamente utilizzati dall'operatore economico nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- iv) lo Statement of Applicability e la documentazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni attestino espressamente l'estensione dei controlli anche alla sede operativa dell'offerente.

Alla luce di ciò, si richiede conferma che una certificazione corporate – purché includa formalmente le sedi e le infrastrutture utilizzate dall'operatore economico offerente – possa essere considerata pienamente valida ai fini del criterio senza necessità di avvalimento premiale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Si conferma, fermo restando che ai sensi del paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara e della relativa griglia dei criteri di valutazione, il punteggio tabellare è attribuito sulla base della documentazione prodotta in sede di offerta tecnica, relativamente alle certificazioni richieste e al relativo ambito di applicazione.

Chiarimento 33 - PI028458-26

Disciplinare di gara – Paragrafo 7. AVVALIMENTO – pag. 34

Si chiede gentile conferma che, qualora il concorrente si avvalga delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno stesso operatore economico ausiliario sia ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale sia ai fini del miglioramento dell'offerta, sia consentita la presentazione di due distinti contratti di avvalimento, in modo tale che il contratto di avvalimento finalizzato al soddisfacimento dei requisiti di ordine speciale sia inserito nella busta amministrativa, mentre il contratto di avvalimento a carattere premiale sia presentato nell'ambito dell'offerta tecnica.

Risposta

Con riferimento al paragrafo 7 del Disciplinare di gara, l'avvalimento è disciplinato in funzione della finalità cui è destinato, distinguendo tra avvalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale e avvalimento a carattere premiale.

“Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale), il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica (il DGUE dell'ausiliaria e le dichiarazioni di cui agli allegati 4 e 10 da essa rese saranno invece sempre allegate alla domanda di partecipazione e inserite nella “Busta Documentazione”).

Nel caso di avvalimento misto, finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, l'offerente, prima di procedere all'inserimento del contratto nella Busta documentazione, dovrà oscurare le parti relative agli elementi dell'offerta tecnica. Quindi per il contratto inserito nella busta documentazione dovranno essere oscurate le parti relative al prestito dei requisiti premiali e dovranno essere visibili solo quelle per il prestito dei requisiti di partecipazione. Il contratto nella sua versione integrale è invece presentato nell'offerta tecnica.”

Chiarimento 34.1 - PI028462-26

Allegato 1 Domanda di Partecipazione – paragrafo 8 “Assunzione di ulteriori impegni” – pagg. 9-10

Si chiede cortesemente di confermare se l'impegno ad “assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30%



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per lo svolgimento di attività ad esso connesse o strumentali" debba ritenersi un refuso, considerato che tale previsione non risulta essere richiesta né richiamata negli altri documenti di gara, quali il Disciplinare, lo Schema di Accordo Quadro e lo Schema di Contratto Attuativo, e che pertanto tale dichiarazione possa essere rimossa dall'Allegato 1 Domanda di Partecipazione.

Risposta

Si conferma che trattasi di un refuso. La dichiarazione non è richiesta.

Chiarimento 34.2 - PI028462-26

2) Allegato 1 Domanda di Partecipazione – paragrafo 7 “Ulteriori dichiarazioni” – pag. 8

Si chiede cortesemente di confermare se la dichiarazione relativa alla “presa visione della documentazione relativa al documento preliminare da redigere a cura delle singole amministrazioni contraenti riguardo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare i rischi da interferenza o, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo, nonché dei relativi costi (parte integrante del DUVRI)” debba ritenersi un refuso e possa pertanto essere rimossa dall'Allegato 1 – Domanda di partecipazione, alla luce di quanto indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara “Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti” (pag. 19), dal quale emerge che, trattandosi di un accordo quadro per servizi di natura intellettuale, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze, rinviandosi la relativa valutazione e l'eventuale predisposizione del DUVRI al momento dell'emissione dei singoli Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti.

In caso di risposta negativa, si chiede gentilmente di indicare e/o mettere a disposizione la documentazione di cui deve essere dichiarata la presa visione.

Risposta

Si specifica che trattasi di un refuso. La dichiarazione non è richiesta in sede di presentazione della domanda di partecipazione e potrà essere eventualmente richiesta dall'Amministrazione contraente in sede di attivazione dei servizi, qualora necessaria.

Chiarimento 34.3 - PI028462-26

3) Rif. Disciplinare di Gara – Paragrafo 22 “22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO” – pag. 95



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Si chiede gentile conferma che i contratti continuativi di cooperazione ex art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 non debbano essere né dichiarati né allegati in sede di presentazione dell'offerta, e che la relativa produzione (ove esistenti) sia richiesta solo in fase post-aggiudicazione con deposito prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Risposta

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, i contratti continuativi di cooperazione rilevano ai fini dell'esecuzione dell'appalto e devono risultare sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara.

La relativa documentazione non è richiesta in sede di presentazione dell'offerta ed è trasmessa alla stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prima o contestualmente della stipula dell'Accordo Quadro.

Chiarimento 34.4 - PI028462-26

Si chiede di confermare se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti per il Lotto 3 e/o per il Lotto 4, sia ammessa la presentazione di servizi analoghi svolti a favore di committenti privati, fermo restando il rispetto del periodo di esecuzione, della tipologia dei servizi richiesti e dei relativi importi minimi previsti dal Disciplinare di Gara.

Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti per il Lotto 3 e/o per il Lotto 4, siano ammesse le modalità di comprova di cui all'art. 100, comma 11. In particolare, si chiede di confermare la possibilità di presentare contratti anche a favore di soggetti privati, fermo restando il rispetto del periodo di esecuzione, della tipologia dei servizi richiesti e dei relativi importi minimi previsti dal Disciplinare di Gara.

Risposta

Si rinvia ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara.

La comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai sopracitati paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara dovrà avvenire per ciascun Lotto a cui l'operatore economico chiede di partecipare. Pertanto, i contratti prodotti a comprova del possesso del requisito di partecipazione per un Lotto non possono essere utilizzati anche per la comprova del possesso requisito di partecipazione per un altro Lotto a cui l'operatore chiede di partecipare. I requisiti di cui al paragrafo 6.3 sono soddisfatti mediante l'esecuzione, nel periodo ivi indicato, di servizi analoghi resi a favore di pubbliche amministrazioni, secondo quanto espressamente previsto dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Disciplinare. Si precisa che per pubbliche amministrazioni si intendono quelle presenti nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 L.196/2009.

Chiarimento 35.1 - PI028474-26

Allegato 10 – Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia

Si chiede gentile conferma che, per le società di capitali, non debbano essere indicati i dati di (i) procuratori, (ii) membri dell'Organismo di Vigilanza e (iii) amministratori del socio unico persona giuridica.

Risposta

Con riferimento all'Allegato 10 – Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, per le società di capitali devono essere indicati i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, secondo quanto stabilito dalla normativa antimafia vigente.

Chiarimento 35.2 - PI028474-26

2) Nel paragrafo 4.3 del Capitolato, è previsto che tra le attività afferenti i servizi di change management sia incluso "realizzare e monitorare il piano di Change Management, comprensivo delle attività di formazione". Si chiede di confermare che, con riferimento alle attività di formazione, il supporto richiesto riguardi esclusivamente il monitoraggio dello stato di attuazione. In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire la differenza con i servizi di attività formative di natura sia metodologica sia tecnologica, di cui al paragrafo 3.3.1, ricompresi nei lotti di sviluppo applicativo.

Risposta

Si conferma che, ai sensi del paragrafo 4.3 del Capitolato, nell'ambito dei servizi di Change Management il Fornitore è tenuto a "realizzare e monitorare il piano di Change Management, comprensivo delle attività di formazione" (cfr. par. 4.3).

Tali attività formative sono da intendersi nell'ambito della pianificazione e del governo del cambiamento organizzativo e funzionale, con particolare riferimento alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative previste nel piano di Change Management.

Esse non coincidono con l'erogazione diretta di percorsi formativi strutturati rientranti tra le attività formative di natura metodologica e tecnologica disciplinate al paragrafo 3.3.1 riconducibili ai servizi di supporto specialistico dei lotti di sviluppo.

Chiarimento 35.3 - PI028474-26

3) Disciplinare di Gara – Paragrafo 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per i singoli Lotti, siano ritenuti ammissibili servizi analoghi svolti a favore di pubbliche amministrazioni di Stati membri dell'Unione Europea.

Risposta

Ai sensi del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere dimostrati mediante l'esecuzione di servizi analoghi resi a favore di pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste con riferimento al periodo di esecuzione, alla tipologia dei servizi e ai relativi importi minimi. Si precisa che per pubbliche amministrazioni si intendono quelle presenti nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 L.196/2009. In caso di pubbliche amministrazioni di Stati membri dell'Unione Europea sarà onere del concorrente la dimostrazione della natura pubblica del soggetto committente.

Chiarimento 35.4 - PI028474-26

4) Si chiede gentilmente di confermare se le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nei relativi Allegati possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento, nell'eventuale Schema di Accordo Quadro e nello Schema di Contratto Attuativo, di alcune clausole tipiche delle policy dei singoli membri del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (appartenenti a gruppi multinazionali).

Risposta

Il quesito attiene ad aspetti, peraltro di natura ampia e generica, che esulano dal perimetro applicativo dei chiarimenti. Ad ogni buon conto si precisa sin d'ora che non potranno essere accolte eventuali clausole in contrasto con l'interesse pubblico, nella sua più ampia accezione, sotteso alla procedura di gara in oggetto.

Chiarimento 36 - PI028477-26

Disciplinare di Gara – Paragrafo 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE – pag. 30

Si chiede di confermare se, ai fini della comprova i requisiti di capacità tecnico professionale per il Lotto 3 ed il Lotto 4, sia considerata ammissibile l'esecuzione di servizi analoghi a favore di organismi di diritto pubblico o di soggetti assimilabili alla Pubblica Amministrazione sotto il profilo funzionale, ancorché non qualificabili come Pubbliche Amministrazioni in senso stretto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. Società per Azioni interamente partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e operanti in regime di in-house providing e svolgenti attività strumentali e di supporto a favore delle Pubbliche Amministrazioni



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

- ii. Società per Azioni interamente partecipate da un Comune operanti in regime di in-house providing e incaricate della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica
- iii. Società per Azioni a controllo pubblico, il cui azionista di maggioranza è il Ministero dell'Economia e delle Finanze operante quale istituzione finanziaria a supporto delle politiche pubbliche e del perseguimento di finalità di interesse generale

Società a Responsabilità Limitata interamente controllate da organismi di diritto pubblico, a loro volta interamente partecipati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolgenti attività di pubblico servizio e/o servizi strumentali al settore pubblico.

Risposta

Ai sensi del paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere dimostrati mediante l'esecuzione di servizi analoghi resi a favore di pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle condizioni ivi previste con riferimento al periodo di esecuzione, alla tipologia dei servizi e ai relativi importi minimi. Si precisa che per pubbliche amministrazioni si intendono quelle presenti nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 L.196/2009.

Chiarimento 37 - PI028534-26

Richiesta chiarimento – Certificazione UNI/PdR 125:2022 – RTI con Consorzio stabile con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al criterio premiale relativo al possesso della certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, di cui al paragrafo 14 "Offerta Tecnica" del Disciplinare di gara, si chiede cortesemente un chiarimento interpretativo.

Il Disciplinare prevede che "in caso di Raggruppamento RTI / Consorzio, il punteggio sia riconosciuto se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, siano in possesso della certificazione".

Nel caso di specie, la partecipazione avviene mediante RTI costituendo, di cui fa parte, in qualità di mandante, un Consorzio stabile ex art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, il quale eseguirà le prestazioni tramite le consorziate esecutrici indicate in sede di gara, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler confermare:

se, ai fini del riconoscimento del punteggio premiale, sia sufficiente il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 in capo al Consorzio stabile, quale soggetto componente del RTI, senza che tale requisito debba essere esteso anche alle singole consorziate esecutrici;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

in via subordinata, qualora si ritenesse necessario che anche le consorziate esecutrici siano in possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, se sia ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, ai fini della soddisfazione del requisito e/o del riconoscimento del relativo punteggio premiale.

Risposta

Si conferma che il punteggio premiale per la certificazione UNI/PdR 125:2022 è attribuito solo se la certificazione è posseduta da tutti i componenti del RTI.

In caso di presenza di un Consorzio stabile, il requisito si intende soddisfatto qualora la certificazione sia posseduta dal Consorzio in proprio oppure da tutte le consorziate esecutrici designate.

Chiarimento 38 - PI028588-26

si richiede di confermare che, data la tipologia di attività oggetto della gara, indipendentemente dal lotto di partecipazione, il richiamo nell'allegato 1 - Domanda di partecipazione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. del 17 ottobre 2019 non siano applicabili e, pertanto, si possa barrare tutto il paragrafo in questione nel documento di riferimento.

Risposta

Si conferma che trattasi di un refuso. La dichiarazione non è richiesta.

Chiarimento 39 - PI028648-26

In considerazione di quanto segue:

- l'art. 6.2. del disciplinare di gara richiede tra i requisiti di capacità economica e finanziaria un fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, pari ad €. 10.000.000,00 per la partecipazione al lotto nr. 1 ed €. 3.000.000,00 per il lotto nr. 3.
- nella tabella nr. 10, presente nel disciplinare, nonché nella successiva tabella nr. 11, viene riportata la descrizione "Servizi [...] per le PPAA territoriali e sistema regione Sardegna".

Tanto premesso si chiede conferma che, ai fini della partecipazione alla procedura, è ammissibile il possesso del requisito di un fatturato globale maturato anche nei confronti di PPAA territoriali e regioni diverse dalla regione e dal sistema Sardegna.

Risposta

Si conferma e si rinvia all'art. 6.2 del Disciplinare di gara e alla Tabella 11.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 40 - PI028652-26

Si richiede gentile conferma che la risposta fornita al chiarimento PI011821-26, ovvero che sia sufficiente l'assolvimento della marca da bollo da parte della sola impresa Mandataria di un RTI, sia applicabile anche per gli RTI costituendo.

Risposta

In caso di partecipazione in forma di RTI costituendo, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è sufficiente l'apposizione della marca da bollo da parte della sola impresa mandataria.

Chiarimento 41.1 - PI028712-26

Con riferimento al Capitolato Speciale, paragrafo 2.3 – Contesto tecnologico, punto 2.3.1 – Esempi di tecnologie per le applicazioni custom, Pag. 7-8,

Chiarimento su oneri relativi a licenze, piattaforme e servizi software non riconducibili alle tecnologie base

Con riferimento al paragrafo "2.3 – Contesto tecnologico" del Capitolato speciale, che descrive il contesto tecnologico di riferimento e prevede l'obbligo per il Fornitore di adeguare le competenze del personale senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni, nonché al paragrafo "2.3.1 – Esempi di tecnologie per le applicazioni custom", che riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo di tecnologie, piattaforme, prodotti e servizi potenzialmente adottati dalle singole Amministrazioni, si chiede di confermare che i costi derivanti dall'utilizzo di librerie, piattaforme, prodotti e servizi software diversi dalle tecnologie di base indicate e dai relativi strumenti standard minimi necessari allo sviluppo (ad es. IDE) e liberamente e autonomamente adottati da ogni singola Amministrazione, sono da intendersi a carico delle Amministrazioni stesse, per tutti gli ambienti coinvolti, inclusi gli ambienti di sviluppo.

In particolare, si chiede di confermare che:

- laddove siano richieste licenze di sviluppo (ad es. licenze per seat, per team o flat per organizzazione) già adottate dall'Amministrazione e messe a disposizione dell'operatore economico attualmente incaricato, tali licenze saranno trasferite e rese disponibili all'operatore subentrante, senza oneri aggiuntivi a suo carico;
- analogamente, per quanto riguarda servizi o piattaforme a consumo (OPEX), tali costi siano coperti da sottoscrizioni, contratti o forme analoghe intestate all'Amministrazione, che le renderà disponibili al nuovo operatore per l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Qualora tale interpretazione non sia corretta, si chiede di specificare in modo puntuale:

- quali tipologie di licenze, piattaforme, prodotti o servizi siano da considerarsi a carico del Fornitore
- se tali oneri debbano intendersi inclusi nelle tariffe dell'Accordo Quadro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Con riferimento alle licenze, ambienti di sviluppo, piattaforme a consumo sono a carico dell'Amministrazione aderente, salvo diversi accordi in sede di attivazione dei servizi.

Chiarimento 41.2 - PI028712-26

2) Disciplinare di gara - Si chiede di confermare che si possa considerare la certificazione ISO/IEC 25010 edizione anno 2023 e non edizione 2011;

Risposta

Con riferimento al criterio tabellare 2.8 – Qualità del software, si conferma che il possesso della certificazione ISO/IEC 25010 – System and software quality models è coerente con quanto richiesto dal disciplinare e consente l'attribuzione del relativo punteggio.

Si precisa altresì che il criterio è volto a premiare il possesso di certificazioni rientranti nella famiglia di standard ISO/IEC 25000 (SQuaRE – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation), riconducibili ai profili di qualità del software.

Chiarimento 41.3 - PI028712-26

3) Disciplinare di Gara - 14 - Offerta Tecnica; 16.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica

In relazione alla struttura della Relazione Tecnica (Lotti 1 e 2), si chiede di confermare che, in deroga a quanto riportato nel disciplinare di gara, sia possibile escludere dal computo delle pagine l'indice della relazione stessa; ciò sia in ragione del fatto che esso non contiene alcun elemento utile alla valutazione, sia in quanto la sua struttura deve obbligatoriamente seguire quella dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;

Risposta

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara: *“la relazione tecnica dovrà contenere la descrizione completa e dettagliata della proposta di organizzazione e gestione delle attività e deve essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai diversi criteri di valutazione”..... “Il documento non potrà superare le 40 pagine (sono escluse dal conteggio le due copertine iniziale e finale), formato A4, con utilizzo di carattere Arial o open font equivalente, dimensione 10, interlinea singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro. Per pagina si intende la facciata di ciascun foglio; si precisa che nelle facciate sopra indicate si intendono inclusi l'indice della relazione tecnica, grafici, tabelle e il cronoprogramma delle attività, indicante i tempi e le fasi del servizio previsti dall'offerente.”*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 41.4 PI028712-26

4) Disciplinare di Gara -14 - Offerta Tecnica In relazione alle modalità di redazione della Relazione Tecnica (Lotti 1 e 2), si chiede di confermare la possibilità di utilizzare un font inferiore a 10 (come indicato nel disciplinare di gara), per figure, schemi esplicativi e tabelle, fatta salva, naturalmente, la piena leggibilità del documento in questione e dei contenuti informativi relativi agli elementi citati;

Risposta

Si conferma che, limitatamente ai testi contenuti in tabelle e immagini, è ammesso l'utilizzo di caratteri di dimensione inferiore a 10, purché sia in ogni caso garantita la piena leggibilità dei contenuti.

Chiarimento 41.5 PI028712-26

5) Disciplinare di Gara - 14 - Offerta Tecnica; 16.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica
In relazione alla struttura della Relazione Tecnica (Lotti 1 e 2), si chiede di confermare che nel relativo schema proposto nel disciplinare di gara è necessario aggiungere i paragrafi 1.5, 1.6, 2.7, 2.8 ove esprimere la dichiarazione di possesso o meno delle certificazioni relative ai corrispondenti criteri di valutazione, in modo che nella suddetta Relazione Tecnica siano presenti tutti gli elementi utili all'assegnazione dei punteggi previsti (ciò, al di là del fatto che le suddette certificazioni debbano essere fornite attraverso le apposite sezioni del portale di riferimento per la gara).

Risposta

Ai sensi dei paragrafi 14 e 16.1 del Disciplinare di gara, la Relazione Tecnica deve essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione previsti, secondo quanto indicato nelle Tabelle 14 e 15.
Le certificazioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi non costituiscono elementi da sviluppare in paragrafi autonomi della Relazione Tecnica, ma devono essere dichiarate e allegate secondo le modalità previste dal Disciplinare. Non è pertanto richiesto aggiungere ulteriori paragrafi alla struttura della Relazione Tecnica per tali finalità.

Chiarimento 42 - PI028789-26

Confermando il rispetto del vincolo di partecipazione a più lotti previsto al parag. 3.3 del Disciplinare di gara, si richiede di confermare che sia ammessa la partecipazione a due lotti in cui possano variare sia i ruoli di partecipazione all'interno del RTI costituendo, sia la composizione del RTI costituendo, in quanto non attualmente specificato nei richiami del Disciplinare di gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Con riferimento alla domanda si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.3, ricordando che le “limitazioni operano anche qualora l’operatore economico presenti offerta con forme di partecipazione diverse (es. sia come impresa singola per un Lotto, sia partecipante a RTI o consorziata in un altro Lotto).

Chiarimento 43 - PI028797-26

In caso di partecipazione a più lotti tramite due Raggruppamenti Temporanei costituendi con compagine di partecipazione parzialmente diversa, si richiede di confermare che permanga la cumulabilità dei requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara.

Risposta

Si rimanda al Disciplinare di gara paragrafi 6.2: “In caso di partecipazione a più Lotti, nei limiti e secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3 del presente Disciplinare, l’operatore economico deve soddisfare il requisito di capacità economica e finanziaria in misura pari alla somma dei requisiti previsti per i Lotti cumulabili”, 6.3: “In caso di partecipazione a più lotti, l’operatore economico dovrà soddisfare i requisiti di partecipazione previsti per ogni lotto per il quale partecipa.””

Chiarimento 44 - PI028799-26

Nel disciplinare di gara, al paragrafo 16.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”, nella Tabella 19 - Lotto 1 - Criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica, Ambito “Business Case”, è riportato rispettivamente:

- ID 3.1 Business Case Sistema Informativo, “È richiesta la descrizione di un progetto su cui il concorrente abbia lavorato, riguardante lo sviluppo, evoluzione, gestione e manutenzione di sistemi informativi, afferente a un ente pubblico e ricadente in uno degli ambiti tematici del lotto in oggetto.
Sono considerati di particolare interesse gli ambiti “Gestione documentale e procedimenti amministrativi”, “Protezione dei dati” e “Cybersicurezza”.

Dovrà essere descritto l’ambito del sistema in oggetto e le attività svolte, dettagliando le fasi nelle quali il concorrente abbia lavorato.

Saranno valutate la coerenza e la completezza del progetto descritto dal concorrente e le metodologie di progetto applicate alle varie fasi, con particolare riguardo verso le misure messe in atto per garantire robustezza, sicurezza ed efficienza della soluzione.”;

- ID 3.2 Business Case Sistema di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, “Saranno valutate la coerenza, la completezza e l’innovatività della proposta sviluppata dal concorrente per la realizzazione di una



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

piattaforma di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Autonoma della Sardegna, tenuto conto di quanto indicato nel Capitolato speciale.”

Atteso quanto sopra, nell’ambito del Lotto 1, si chiede se la descrizione di un progetto già realizzato riguardante proprio la realizzazione di un Sistema di gestione degli immobili e dei cespiti aziendali, quale strumento abilitante per il governo del patrimonio, la trasparenza amministrativa e il supporto alle decisioni strategiche può formare oggetto di valutazione sia per il requisito ID 3.1 che per il requisito ID 3.2, ovvero se è indispensabile formulare una proposta ad hoc per il requisito ID 3.1. In tal caso, nella descrizione del Business Case ID 3.2 è consentito fare riferimento alle descrizioni di moduli, componenti, tecnologie, tecniche di progetto, ecc. adoperate e descritti nel Business Case ID 3.1, e viceversa, oppure se questo non è consentito.

Risposta

I Business Case devono essere distinti e non possono riferirsi al medesimo progetto.

Chiarimento 45 - PI028972-26

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiede cortesemente un chiarimento riguardo alle modalità di predisposizione del giustificativo economico.

In particolare, si domanda se il giustificativo debba essere presentato con specifico riferimento agli importi dei singoli profili professionali previsti in offerta, oppure se debba essere redatto in relazione al servizio nel suo complesso, considerando quindi il valore economico globale della proposta. In questo secondo caso è possibile avere un’ipotesi di team mix da poter prendere in considerazione sulla base del possibile impiego dei profili e natura dei servizi richiesti?

Risposta

Per la presente procedura, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è richiesta in sede di offerta la presentazione di giustificativi sul costo della manodopera.

Con riferimento all’offerta economica si rimanda al paragrafo 15 del Disciplinare di gara:

“...per ciascun Lotto, l’operatore economico deve indicare a sistema, a pena di esclusione, il ribasso unico percentuale, espresso in cifre con un massimo di due decimali, da applicare ai prezzi unitari (IVA esclusa) delle singole figure professionali, come riportati: - nella Tabella 6 – “Figure professionali e prezzi unitari – Lotti 1 e 2” - paragrafo 3; - nella Tabella 7 – “Figure professionali e prezzi unitari – Lotti 3 e 4” - paragrafo 3.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 46 – PI029023-26

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma in merito alle modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica nel caso di partecipazione in RTI con la presenza di più consorzi stabili in qualità di mandanti, che indicano consorziate esecutrici.

In particolare, si chiede di confermare che la sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica debba essere effettuata esclusivamente dai componenti del RTI (mandataria e mandanti, inclusi i consorzi stabili) e NON anche dalle consorziate esecutrici dei consorzi stessi, le quali non rivestono il ruolo di concorrenti ma di meri soggetti esecutori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023

Risposta

Si conferma

Chiarimento 47.1 - PI029050-26

1) Con riferimento alla Sezione II, Parte D del DGUE – Subappalto, si segnala che il sistema di compilazione sulla piattaforma non consente di completare correttamente la dichiarazione di intenzione di ricorrere al subappalto qualora non venga selezionata almeno una “Attività svolta (per questa specifica procedura)” e indicata una percentuale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12 “Subappalto” del Disciplinare di gara, in fase di presentazione dell'offerta il concorrente è tenuto unicamente a dichiarare l'intenzione di ricorrere al subappalto, senza che sia richiesta l'indicazione puntuale delle attività subappaltabili né delle relative percentuali. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di confermare quale attività debba essere selezionata al solo fine di consentire il completamento della dichiarazione sul portale e quale valore debba essere indicato nel campo relativo alla percentuale, chiedendo in particolare se sia possibile inserire il valore 0/1, precisando che tale indicazione abbia natura meramente tecnica e non vincolante ai fini dell'offerta.

Risposta

L'articolo del Disciplinare di gara che disciplina le modalità di ricorso al subappalto è il n. 8, il quale richiama l'art. 119 del Codice dei contratti, che dispone, tra le altre cose, al comma 4 lett. C, che “I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: [...] all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.”

Pertanto, in piattaforma devono essere correttamente indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare così come la relativa percentuale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 47.2 - PI029050-26

2) Con riferimento alle modalità di compilazione del DGUE in caso di partecipazione a più Lotti, si chiede cortesemente di confermare quanto segue.

Si chiede in particolare conferma che, in caso di partecipazione a più Lotti, anche laddove il concorrente partecipi con ruoli differenti (ad esempio mandataria per un Lotto e mandante per un altro), lo stesso debba compilare un unico DGUE, indicando all'interno dello stesso i Lotti per i quali presenta offerta e dichiarando, in modo distinto per ciascun Lotto, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare, nonché il ruolo assunto in relazione a ciascun Lotto.

Risposta

Si rimanda ai manuali: Presentazione di un'offerta multilotto e Compilazione DGUE presenti sul sito tematico della CRC e raggiungibili direttamente al link: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>. Si precisa che, nel caso richiesto (RTI), il DGUE è compilato dalle mandanti su richiesta, tramite la piattaforma, della mandataria, pertanto dovranno essere compilati due distinti DGUE.

Si rimanda inoltre ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara.

La comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai sopracitati paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara dovrà avvenire per ciascun Lotto a cui l'operatore economico chiede di partecipare.

Pertanto, i contratti prodotti a comprova del possesso del requisito di partecipazione per un Lotto non possono essere utilizzati anche per la comprova del possesso requisito di partecipazione per un altro Lotto a cui l'operatore chiede di partecipare da indicare nel DGUE.

Chiarimento 47.3 - PI029050-26

3) Disciplinare di Gara – paragrafo 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE – pag. 30
Si chiede gentilmente di confermare se un operatore economico possa presentare il medesimo contratto per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale sia del Lotto 3 sia del Lotto 4.

Risposta

Si rinvia ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara.

La comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai sopracitati paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara dovrà avvenire per ciascun Lotto a cui l'operatore economico chiede di partecipare.

Pertanto, i contratti prodotti a comprova del possesso del requisito di partecipazione per un Lotto non possono essere utilizzati anche per la comprova del possesso requisito di partecipazione per un altro Lotto a cui l'operatore chiede di partecipare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 47.4 - PI029050-26

4) Con riferimento alle certificazioni previste ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, si chiede cortesemente di confermare quanto segue.

In particolare, si chiede conferma che, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sia sufficiente allegare copia della certificazione in corso di validità rilasciata dall'ente certificatore, senza necessità di produrre ulteriore documentazione integrativa o copia conforme.

Si chiede inoltre conferma che tali certificazioni debbano essere allegate nell'ambito dell'Offerta Tecnica, utilizzando i campi di caricamento denominati "Ulteriore allegato" messi a disposizione dalla piattaforma per l'inserimento di documentazione tecnica aggiuntiva.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 47.5 - PI029050-26

4) Disciplinare di Gara – paragrafo 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE – pag. 30
Si chiede cortesemente di confermare che, ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale, gli stessi debbano intendersi in conformità a quanto previsto dall'articolo 100, comma 11, del D.lgs. 36/2023, e che pertanto possano essere comprovati anche mediante l'esecuzione di servizi analoghi svolti a favore di soggetti privati.

Risposta

Si rinvia ai paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara.

La comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai sopracitati paragrafi 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara dovrà avvenire per ciascun Lotto a cui l'operatore economico chiede di partecipare. Pertanto, i contratti prodotti a comprova del possesso del requisito di partecipazione per un Lotto non possono essere utilizzati anche per la comprova del possesso requisito di partecipazione per un altro Lotto a cui l'operatore chiede di partecipare. I requisiti di cui al paragrafo 6.3 sono soddisfatti mediante l'esecuzione, nel periodo ivi indicato, di servizi analoghi resi a favore di pubbliche amministrazioni, secondo quanto espressamente previsto dal Disciplinare. Si precisa che per pubbliche amministrazioni si intendono quelle presenti nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 L.196/2009.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 48 - PI029064-26

Con riferimento all'art. 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del Disciplinare di gara, punti c) e d), si richiede di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando di Gara, almeno n. 5 servizi analoghi a quelli del lotto di riferimento, a favore di pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del suddetto requisito, possano essere considerati validi anche i servizi resi in favore dei soggetti rientranti nella definizione di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché delle società a controllo pubblico, sia a livello centrale sia locale, come definite dal D.Lgs. 175/2016.

Risposta

Si rinvia al 6.3 del Disciplinare di gara, precisando che per pubbliche amministrazioni si intendono quelle presenti nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 L.196/2009.

Chiarimento 49 - PI029205-26

Relativamente alle dichiarazioni da rendere nell'allegato 10, si chiede di confermare che in alternativa al template fornito, possa essere inviata una dichiarazione sostitutiva di CCIAA in diverso formato ma contenente le medesime informazioni e le singole dichiarazioni firmate dei soggetti con obbligo di dichiarazione con i relativi familiari conviventi.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 50 - PI029223-26

Si rileva che l'art. 24.3 dello schema di Accordo Quadro richiede che l'assicuratore rinunci a sollevare eccezioni in relazione al mancato o parziale pagamento del premio assicurativo e in relazione a dichiarazioni inesatte o reticenti, in deroga agli artt.1901 c.c. e 1893 c.c.

La previsione implica che la copertura assicurativa operi anche in circostanze che secondo gli artt.1901 e 1893 c.c. determinano rispettivamente la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione e la sua cessazione o la riduzione del premio.

Si osserva che tali rinunce rappresentano deroghe a norme inderogabili - poste a tutela dell'equilibrio contrattuale e della buona fede – che, nella prassi assicurativa non sono accettabili dagli assicuratori.

Ciò detto, si chiede di confermare che la richiesta sopra menzionata è un refuso e che pertanto, non deve essere contenuta nel testo di polizza che deve essere consegnato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Le clausole previste dall'art. 24.3 dello schema di Accordo Quadro sono finalizzate a garantire la continuità della copertura assicurativa nell'interesse pubblico. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto punto 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale: *“Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo quadro e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura”*.

Chiarimento 51 - PI029224-26

Quesito1 Chiarimenti su modalità di remunerazione dei servizi continuativi (par. 5.1.1)

Con riferimento al paragrafo 5.1.1 del Capitolato, relativo alle modalità di remunerazione dei servizi continuativi, e alla tabella riportata a pag. 26 di 85, si richiedono i seguenti chiarimenti.

Fasce orarie e perimetro dell'assistenza

Nella tabella di cui sopra, tra le combinazioni previste per la valorizzazione degli interventi, è richiamata una “fascia oraria estesa con assistenza diretta all'utente finale”.

Tuttavia, nel paragrafo 7 del Capitolato, la classificazione delle fasce orarie dei servizi di gestione, assistenza e manutenzione applicativa prevede le fasce BASE, ESTESA ed ESTESA H24, con specifiche modalità di copertura e reperibilità.

Si chiede pertanto di chiarire:

- come debba essere interpretata la “fascia oraria estesa con assistenza diretta all'utente finale” ai fini della remunerazione;
- se tale fascia costituisca una sottocategoria della fascia ESTESA, ovvero una modalità distinta rispetto alla ESTESA H24, e come si combini con la copertura H24 prevista dal Capitolato;
- se e in che misura l'assistenza diretta all'utente finale incida sulla valorizzazione economica dell'intervento.

Risposta

La dicitura “Estesa” presente nella tabella al paragrafo 5.1 del Capitolato Speciale identifica l'orario di lavoro e può comprendere il caso Estesa o Estesa H24 (come indicato nella tabella al paragrafo 7). Il servizio in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

qualsiasi caso può prevedere l'assistenza diretta all'utente finale come indicato nella tabella al paragrafo 5.1.1. La scelta delle modalità è rimessa alla fase di attivazione dei servizi.

Si specifica che trattandosi di servizi e attività oggetto dell'Accordo quadro, e non aggiuntivi, tutti gli elementi necessari all'erogazione degli stessi devono essere considerati nella formulazione dell'offerta.

Chiarimento 52 - PI029228-26

2. Ambito di applicazione della tabella di remunerazione

La tabella riportata a pag. 26/85 sembra riferirsi esclusivamente a interventi su sistemi classificati a bassa complessità, mentre nel Capitolato sono presenti riferimenti generali alla gestione di sistemi con diversi livelli di complessità.

Si chiede pertanto di chiarire:

se la tabella di remunerazione sia applicabile anche a sistemi a media e alta complessità;

- in caso affermativo, se siano previste ulteriori combinazioni di parametri o coefficienti correttivi non esplicitati nella tabella;
- in caso negativo, come debba essere determinata la remunerazione degli interventi insistenti su sistemi a complessità media o alta.

Risposta

Si specifica che trattandosi di servizi e attività oggetto dell'Accordo quadro, e non aggiuntivi, tutti gli elementi necessari all'erogazione degli stessi devono essere considerati nella formulazione dell'offerta.

Chiarimento 53 - PI029229-26

Quesito 3 Coerenza tra parametri descrittivi e combinazioni ammesse

Nel Capitolato vengono descritti diversi parametri rilevanti ai fini della valorizzazione degli interventi (quali, a titolo esemplificativo, fascia oraria, complessità del sistema, criticità dell'intervento), mentre la tabella di pag. 26/85 riporta un numero limitato di combinazioni possibili.

Si chiede pertanto di chiarire se:

- le combinazioni riportate in tabella debbano intendersi esaustive;
- ovvero se possano verificarsi interventi caratterizzati da combinazioni di parametri diverse da quelle espressamente riportate, e come tali casi debbano essere gestiti ai fini della remunerazione.

Risposta

Si conferma quanto riportato al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Speciale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 54 - PI031813-26

Con riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo "6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", si chiede di voler confermare se, nell'ambito di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo/costituito, sia ammissibile che una impresa mandante (ausiliata) faccia ricorso all'avvalimento per la copertura dei requisiti di capacità tecnico professionale dall'impresa mandataria (ausiliaria), mediante la stipula di un contratto di avvalimento interno al RTI.

Si richiede inoltre di precisare se la Stazione Appaltante preveda eventuali ulteriori condizioni, limitazioni o modalità specifiche per l'utilizzo dell'avvalimento interno tra imprese facenti parte del medesimo RTI.

Risposta

Con riferimento alla domanda si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara ai paragrafi 6.3 e 6.4, nonché alla disciplina generale sull'avvalimento. Si precisa altresì che esulano dall'ambito dei chiarimenti indicazioni in merito alle scelte dei concorrenti relative alle modalità di partecipazione alla procedura.

Chiarimento 55.1 - PI032253-26

Si richiede se con riferimento al Business Case del lotto 3 "Business Case software per la gestione del portafoglio processi digitali rivolti al cittadino" questo debba essere declinato come una proposta di sviluppo di attività di demand e project management che permetta la governance trasversale dei processi digitali per il cittadino di tutti gli ambiti tematici così come individuati nel capitolato speciale per il lotto 3, oppure vada declinata la proposta per i processi afferenti a un singolo ambito (es. welfare).

Risposta

L'ambito della proposta presentata in riferimento al "Lotto 3, n.3.2 "Business Case software per la gestione del portafoglio processi digitali rivolti al cittadino" è a scelta del concorrente.

Chiarimento 55.2 - PI032253-26

Si richiede con riferimento al Business Case del lotto 4 "Business Case Sistema informativo per la migrazione in ottica cloud" se il contenuto di questo è relativo alle attività di demand management connesse allo sviluppo di un nuovo sistema informativo per la gestione del paziente, da migrare in ottica cloud, in sostituzione di un'applicazione già esistente e obsoleta.

Risposta

Si conferma.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 56. - PI034442-26

Con riferimento al Disciplinare di Gara “AQ SD1”, Capitolo 14. Offerta Tecnica, punto b) Relazione tecnica, si richiede di sapere se, all’interno delle tabelle eventualmente incluse nella relazione tecnica, sia consentito utilizzare un font di dimensione 8 pt, fermo restando il rispetto delle restanti prescrizioni grafiche e dei limiti dimensionali del documento previsti dal Disciplinare.

Risposta

Si conferma che, limitatamente ai testi contenuti in tabelle e immagini, è ammesso l’utilizzo di caratteri di dimensione inferiore a 10, purché sia in ogni caso garantita la piena leggibilità dei contenuti.

Chiarimento 57 - PI034453-26

Rif. Disciplinare di gara

In deroga a quanto prescritto nel suddetto documento, relativamente a font e carattere da utilizzare per l’Offerta Tecnica, si chiede di confermare che per le tabelle si possa utilizzare un font con dimensione carattere inferiore alla dimensione minima prevista (10) garantendone comunque la leggibilità.

Risposta

Si conferma che, limitatamente ai testi contenuti in tabelle e immagini, è ammesso l’utilizzo di caratteri di dimensione inferiore a 10, purché sia in ogni caso garantita la piena leggibilità dei contenuti.

Chiarimento 58.1 - PI035797-26

1) Con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del disciplinare di gara che si riporta pedissequamente di seguito:

“La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.”,

si chiede cortesemente di confermare che possano soddisfare il requisito “contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche” anche contratti di subappalto stipulati con mandante di RTI società privata, quale appaltatrice di un cliente finale rappresentato da una P.A..



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

In caso di risposta positiva alla possibilità di utilizzare il contratto di subappalto, si chiede di confermare che possa essere presentata a comprova la relativa autorizzazione dell'Ente pubblico /centrale di committenza al subappalto o di indicare eventuali ulteriori documenti utilizzabili a comprova del subappalto.

Risposta

Con riferimento al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, si precisa che la comprova del requisito è fornita mediante la documentazione ivi espressamente indicata, ossia certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente ovvero contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche corredati da fatture quietanzate o documenti bancari attestanti il pagamento.

Pertanto, anche in presenza di prestazioni eseguite nell'ambito di rapporti di subappalto, la comprova deve avvenire tramite documentazione idonea, verificabile e riconducibile al contratto pubblico e secondo i mezzi di prova previsti dal citato paragrafo 6.3.

Chiarimento 58.2 - PI035797-26

2) Con riferimento al paragrafo n.3.3. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI del Disciplinare di gara. Premesso la seguente composizione societaria: società x controllante al 100% della società y, si chiede di confermare che la società x possa essere mandataria RTI sul lotto 1 e che la società y possa essere mandataria sul lotto 2.

Risposta

Si precisa che le indicazioni in merito alle scelte dei concorrenti relative alle modalità di partecipazione alla procedura esulano dall'ambito dei chiarimenti. Ciò premesso, si rinvia al paragrafo 3.3 "Partecipazione a più lotti" del Disciplinare di gara. Resta fermo che la partecipazione degli operatori economici deve avvenire nel rispetto delle limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa e dal Disciplinare.

Chiarimento 59.1 - PI035868-26

Tenuto conto della precisazione fornita dalla Stazione Appaltante al 2.2.26, con specifico riferimento ai Lotti 2 e 4:

1 - In relazione alle modalità di erogazione, di attivazione e remunerazione dei servizi previste dal "Capitolato speciale AQ SD1_Rettificato_F", capitoli 5 e 6, si chiede di confermare che ogni riferimento alla "Amministrazione" o alla "Amministrazione contraente" debba intendersi riferito ad "Ares Sardegna", ovvero all' "Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale", oppure ai "soggetti dalle stesse delegati".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Risposta

Con riferimento ai capitoli 5 e 6 del Capitolato Speciale AQ SD1_Rettificato_F, si precisa che i riferimenti all' "Amministrazione" o "Amministrazione contraente" sono da intendersi riferiti alle Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro (ARES Sardegna o Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, anche tramite soggetti dalle stesse delegati), fermo restando che l'erogazione e l'utilizzo dei servizi possono coinvolgere gli Enti del Servizio Sanitario Regionale quali soggetti utilizzatori finali, secondo quanto previsto nei contratti attuativi.

Chiarimento 59.2 - PI035868-26

Tenuto conto della precisazione fornita dalla Stazione Appaltante al 2.2.26, con specifico riferimento ai Lotti 2 e 4:

2 - Richiamato quanto previsto al "Capitolato speciale AQ SD1_Rettificato_F", capitolo 7 (Orario e sede di lavoro), secondo cui la sede di erogazione del servizio potrà essere, a discrezione dell'Amministrazione, presso la sede dell'Amministrazione o presso la sede del Fornitore, si chiede di chiarire se il termine "Amministrazione" debba essere inteso come "Ares Sardegna o Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o soggetti dalle stesse delegati" oppure se debba riferirsi alle "Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, quali destinatari e utilizzatori finali dei sistemi";

Risposta

Con riferimento al capitolo 7 del Capitolato, si precisa che la sede di erogazione del servizio sarà indicata dall'Amministrazione aderente in fase di attivazione dei servizi, anche in relazione alle esigenze operative degli Enti utilizzatori finali.

Chiarimento 59.3 - PI035868-26

3 - In relazione all'avvio del contratto (Capitolato Speciale AQ SD1_Rettificato_F, capitolo 8) ogni riferimento alla "Amministrazione" deve intendersi riferito ad "Ares Sardegna o Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o soggetti dalle stesse delegati" oppure ad "Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, destinatari e utilizzatori finali dei sistemi"?

Risposta

Con riferimento al capitolo 8 del Capitolato, si precisa che l'avvio dei servizi avverrà su attivazione dell'Amministrazione aderente, anche tramite soggetti delegati, secondo quanto previsto nei contratti attuativi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

Chiarimento 59.4 - PI035868-26

4 - Cosa si intende operativamente per "Soggetti delegati da Ares Sardegna o Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale"? È prevista una delega formale (atto) e come viene comunicata al fornitore?

Risposta

Per "soggetti delegati" si intendono eventuali strutture o soggetti individuati da ARES Sardegna o Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per lo svolgimento di attività connesse all'adesione ai servizi. Le relative modalità di individuazione e di coinvolgimento saranno comunicate al Fornitore in fase di attivazione dei servizi.

Chiarimento 59.5 - PI035868-26

5 - L'accettazione dei deliverable (collaudo/verbale) è firmata da "Ares Sardegna o Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale o soggetti dalle stesse delegati", oppure è prevista una validazione tecnica da parte delle "Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale" con successiva approvazione centrale?

Risposta

L'accettazione dei deliverable e la sottoscrizione dei relativi verbali avvengono secondo quanto previsto nei contratti attuativi, fermo restando il possibile coinvolgimento degli Enti utilizzatori finali.

IL RUP
Roberta Meloni